

cacia di disposizioni legislative, e talvolta la troppo mutabile giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato lasciò sfuggire molte istituzioni, tagliò i nervi alle riforme e limitò la forza della legge.

Di qui appunto la lamentata inefficacia del titolo VI della legge, che è il più importante e quello dal quale il legislatore doveva ripromettersi le augurate riforme nella beneficenza pubblica.

Non è adunque (a suo avviso) che la legge sia deficiente: egli è piuttosto che se ne alterò la fisionomia, e che con i regolamenti, con la giurisprudenza delle Giunte provinciali e del Consiglio di Stato e con i provvedimenti amministrativi si resero illusorie le parti sostanziali, se ne complicò l'applicazione, si attuò un accentramento eccessivo e si diede motivo e causa a spese gravi ed a lamenti anche più gravi, si alimentarono i sospetti e le diffidenze e si stancarono le iniziative dei migliori.

Certamente (secondo il suo parere) il progetto Rudini non migliora lo stato delle cose, e il relatore opportunamente lo combatte e troverà unanime il consenso del Congresso.

Il Ministro proponente al Senato il disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza non ha tenuto conto dei voti autorevoli delle persone più competenti che in modo solenne si pronunciarono in precedenti congressi, ha complicato gli organismi amministrativi moltiplicando con le formalità burocratiche le spese già gravi di gestione; si è ispirato a un concetto ingiusto di sospetto sulla azione dei Consigli di amministrazione; ha costituito un foro speciale, essenzialmente governativo e soggetto a tutte le influenze politiche locali e centrali per giudicare delle responsabilità dei gestori; ha reso eccessiva ed invadente l'azione della autorità tutoria che spesso si sovrappone e si sostituisce a quella dei Collegi amministrativi, i quali troveranno più difficilmente persone serie, autorevoli e che abbiano alto il concetto delle responsabilità morale o legale, e non ha poi in alcuna parte efficacemente migliorato quel titolo VI della legge che diede luogo a tante speranze e delusioni e fu così parzialmente ed inabilmente applicato da mantenere lo statu quo o per arrendevolezza a influenze locali o per timore di opposizioni politiche.

Dopo ciò l'oratore acconsente in gran parte alle conclusioni del Relatore, plaude alla proposta della costituzione di un ufficio centrale che vorrebbe composto alla stessa guisa del Consiglio di